

# COMUNE DI MICIGLIANO

## PROVINCIA DI RIETI

**COPIA**

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 2 Del 27-01-2018

<b>Oggetto:</b>	<b>AFFITTO TERRENO LOC. CAMPOFOROGNA DI TERMINILLO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - DETERMINAZIONI ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</b>
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>SALVATI EMILIANO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>DI BIAGIO MAURO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CASCIOLI GIANLUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/00:

1) Parere favorevole di regolarità tecnica

*Il SINDACO*

**Ing. Emiliano Salvati**

1) Parere favorevole di regolarità contabile

*Il Responsabile Del Servizio*

**Sabrina Cesari**

CONSIDERATO che la ditta TELECOM ITALIA spa ha nel Comune di Micigliano un traliccio per la trasmissione della telefonia mobile e sito nella località Terminilluccio di Campoforogna e precisamente nel foglio 23 particella 50;

CHE la Telecom Italia Spa ha richiesto al Comune di Micigliano la possibilità di affittarle una porzione di terreno su cui installare un locale tecnico a servizio del traliccio di cui trattasi per la manutenzione dei propri apparati;

CHE la Telecom Italia Spa ha richiesto al Comune di Micigliano l'affitto di parte della particella n.50 del foglio n.23 per la superficie di mq 150 su cui poi realizzare, previo relativo iter di legge, il locale tecnico di cui trattasi, a spese della ditta medesima;

CHE il Comune di Micigliano è disponibile alla locazione del terreno di cui trattasi per una superficie di mq 150 e per la somma annuale di € 3.000,00;

RITENUTO voler procedere alla pratica di locazione del terreno in oggetto alla Telecom Italia Spa;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### **d e l i b e r a**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

Di stabilire di locare alla Telecom Italia Spa 150 mq della particella n.50 del foglio n.23 al prezzo di € 3.000,00 annui e per anni nove a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

Di approvare lo schema di contratto per la locazione alla Telecom Italia Spa della particella 50 del foglio 23 per mq 150;

Con separata ed unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

*Allegati:*

*planimetria catastale foglio n.23 particella 50 e relativa visura storica*

*planimetria di localizzazione della parte di particella da affittare.*

## **CONTRATTO DI LOCAZIONE**

### **TRA**

**Comune di Micigliano** (RI), con sede legale in via San Biagio 1 Micigliano (RI), cap 02010, c.f. partita IVA 00113670574 nella persona del Sindaco Emiliano Salvati, nato a RIETI (RI) il 26/06/1983, munito dei necessari poteri (di seguito denominato il “**Locatore**”)

### **E**

**TELECOM ITALIA S.p.A.**, con sede in Milano, Via Gaetano Negri, no. 1, c. f. Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00488410010, in persona del Sig. Raffaele Chiaese, nato a Salerno (SA), il 17/02/1965, in qualità di Procuratore, munito dei necessari poteri (di seguito “**Telecom**” o il “**Conduttore**”)

Congiuntamente di seguito definite le “**Parti**”

### **Premesso che**

- Il Locatore è proprietario del terreno sito in Terminilluccio, Micigliano (RI), f. 23 particella 50 di seguito definito il “**Terreno**”
- Il Conduttore ha proposto al Locatore, che ha accettato, la stipula del presente contratto di locazione (di seguito per brevità il “**Contratto**”).

**Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del Contratto.

### **Art. 2 - Oggetto**

Il Locatore, concede in locazione al Conduttore, che lo accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di consegna, il Terreno sito in località Terminilluccio della superficie di circa mq. 150 e censito al C.T. di Micigliano al foglio n. 23, particella 50, meglio identificato e contornato in rosso nelle planimetrie che, firmate dalle Parti, si allegano al Contratto sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale.

Il Locatore conferma che sul Terreno non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne la completa disponibilità; in ogni caso si impegna a sollevare il Conduttore da ogni evizione e pretesa che dovessero essere avanzate da terzi.

### **Art. 3 - Durata della locazione/sublocazione**

La durata del Contratto è pattuita in anni **9 (nove)**, con decorrenza dal ..... e scadenza al .....

Alla Data di Scadenza, il Contratto si rinnoverà tacitamente, agli stessi termini e condizioni, per un periodo aggiuntivo di anni sei, a meno che il Conduttore comunichi la propria volontà di disdire il Contratto, mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi al Locatore con preavviso di almeno 12 mesi prima della Data di Scadenza.

Al termine del primo periodo di rinnovo di sei anni, il Contratto si rinnoverà automaticamente agli stessi termini e condizioni per periodi di sei anni in sei anni, a meno che una delle Parti non comunichi l'intenzione di non rinnovare il Contratto con lettera raccomandata inviata all'altra Parte almeno 12 mesi prima della Data di Scadenza.

Il Locatore rinuncia fin d'ora ad esercitare la facoltà di diniego del primo rinnovo del Contratto per i motivi di cui all'Art. 29 della Legge n. 392/78.

È fatta salva, per il Conduttore, la possibilità di esercitare il diritto di recesso anticipato del Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi da inviarsi alla Locatore/SubLocatore a mezzo raccomandata A.R.

### **Art. 4 - Destinazione dei locali**

Le Parti concordano che, nel corso della durata del Contratto, il Terreno sarà utilizzato (a) ad uso industriale e commerciale, nei limiti dello svolgimento delle attività svolte dal Conduttore e

dalle società appartenenti al medesimo gruppo (il “Gruppo”), nonché dagli altri soggetti di cui al successivo Art. 8.

Il Locatore dichiara che il Terreno è pienamente conforme, oltre che per l’uso al quale lo stesso è adibito, a tutte le leggi e regolamenti vigenti alla data di consegna dello stesso ed in regola con le norme edili ed urbanistiche.

#### **Art. 5 - Canone di locazione**

Il canone annuo di locazione è pattuito in € 3.000,00 (Euro tremila/00) da corrispondersi, al Locatore con unica soluzione annuale anticipata con data di valuta fissa al quinto giorno lavorativo del primo mese dell’anno di riferimento.

Il pagamento del canone dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario n. IT69D ABI 03069 CAB 14622 IBAN 100000046014 intrattenuto dal Locatore presso la Banca INTESA SAN PAOLO

Le fatture dovranno essere intestate a Telecom Italia S.p.a. Via Negri, 1 20123 Milano ed inviati a Telecom Italia S.p.a. c/o Centro Servizi Amministrativi del Gruppo Telecom Italia CASELLA POSTALE N° 2 Via Alfieri, 10 - 10120 TORINO

A partire dall’inizio del secondo anno di locazione, e per ciascun anno successivo, dietro apposita richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. da parte del Locatore, il canone annuo sarà aggiornato annualmente, in ragione del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata nell’anno precedente.

#### **Art. 6 - Manutenzione**

Il Conduttore provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese della Locatore. Qualora il Locatore non provveda ad effettuare riparazioni urgenti, il Conduttore potrà eseguirle direttamente, previa autorizzazione scritta da parte del Comune di Micigliano, ovvero per il tramite di soggetti terzi da esso Conduttore incaricate, e il Locatore sarà tenuto a rimborsare le spese relative dietro presentazione di idonea documentazione, anche con diritto per il Conduttore di compensare il proprio credito sulle successive rate del canone di locazione. L’esecuzione sul Terreno di opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità e, comunque, di lavori importanti ed improrogabili, necessari per conservare la destinazione dello stesso, o per scongiurare ulteriori danni che ne possano compromettere l’efficienza in relazione all’uso al quale lo stesso è adibito, non comporta la possibilità per il Locatore di aumentare il canone pattuito.

Nel caso di adeguamento degli impianti richiesti a seguito di sopravvenute disposizioni di legge, ove il Locatore, interpellato dal Conduttore a mezzo di lettera raccomandata A.R., entro 30 giorni dal ricevimento della lettera medesima dichiara di non voler eseguire tali lavori di adeguamento, ovvero nello stesso termine il Locatore medesimo non fornisca risposta alcuna all’interpello, il Conduttore potrà sostituirsi al Locatore nell’esecuzione dei lavori di legge, con diritto all’indennità di cui all’art. 1592, primo comma, del Codice Civile. Analogamente, si procederà in caso di lavori di manutenzione straordinaria dovuti per legge o per contratto, con diritto al Conduttore di rimborso delle spese ove detti lavori siano eseguiti da quest’ultima.

#### **Art. 7 – Accesso Modifiche, addizioni e migliorie**

L’accesso al Terreno ed alla strada carrabile da percorrere per raggiungerlo sarà garantito al Conduttore per 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Allo scopo, il Locatore consegnerà copia della chiave della sbarra di chiusura della strada carrabile di cui sopra. Durante tutta la durata del rapporto contrattuale il Conduttore potrà procedere a modifiche, addizioni e migliorie sul Terreno condotto in locazione o su parte di esso.

Se necessario il Conduttore è espressamente autorizzato ad eseguire, a propria cura e spese tutte quelle opere edili ed impiantistiche di trasformazione, miglioramento, modifica ed addizione che lo stesso, a suo insindacabile giudizio, riterrà utili per l’adattamento del Terreno ad esigenze di organizzazione e dislocazione della propria attività, anche in relazione ad una diversa distribuzione degli spazi attrezzati, che intervenissero in corso di Contratto. Il Conduttore potrà pertanto, per tutta la durata della locazione, eseguire sull’unità immobiliare interessata lavori di

adattamento, civili e tecnologici, posare e mantenere nel sottosuolo o all'esterno dell'area circostante l'edificio di cui fa parte il Terreno condotto in locazione, cavi, attrezzature e quanto altro necessario per il funzionamento delle apparecchiature e per il miglior godimento in genere delle porzioni medesime. Al Conduttore è consentito, all'esterno dell'edificio, a propria cura e spese, l'installazione di targhe o tabelle inerenti l'attività esercitata, previo espletamento delle necessarie pratiche amministrative richieste.

Il Locatore concede al Conduttore la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni e/o permessi di legge eventualmente necessari all'esecuzione di tutti i lavori summenzionati. Qualora fosse però indispensabile, il Locatore si impegna a richiedere in via diretta le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del Conduttore.

Resta inteso che, al termine della locazione/sublocazione ed alla riconsegna del Terreno, il Conduttore resterà esentato dalla rimessa in pristino.

#### **Art. 8 - Cessione del contratto, sublocazione, comodato**

Il Locatore attribuisce al Conduttore la facoltà di sublocare, dare in comodato o cedere il Contratto a soggetti terzi.

#### **Art. 9 - Prelazione per la conclusione di una nuova locazione**

Il Locatore riconosce al Conduttore, alla scadenza del Contratto, il diritto di prelazione a concludere un nuovo contratto di locazione relativamente al Terreno.

Il Locatore comunicherà al Conduttore la propria intenzione di locare il Terreno mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza del presente contratto.

L'avviso dovrà contenere il canone, gli altri termini e condizioni della locazione oltre all'invito ad esercitare il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione andrà esercitato mediante accettazione pienamente conforme alla proposta di locazione da inviarsi, a cura del Conduttore, con lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dello stesso dell'avviso spedito dal Locatore.

In caso di esercizio della prelazione il contratto di locazione del Terreno andrà perfezionato entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte del Locatore della lettera con cui il Conduttore ha esercitato il diritto di prelazione.

#### **Art. 10 - Vendita del Terreno**

Il Locatore potrà vendere il Terreno solo a soggetti che presentino tutti i seguenti requisiti (i "Cessionari"):

- (i) in caso di persone fisiche, i Cessionari non siano stati condannati a pene detentive superiori ad un anno o soggetti a protesti nei 5 (cinque) anni precedenti, e, ove soggetti di impresa, non siano in stato di insolvenza;
- (ii) nel caso di persone giuridiche, i Cessionari non siano stati dichiarati falliti ovvero assoggettati ad altre procedure concorsuali, o i cui legali rappresentanti non siano stati condannati a pene detentive per reati contro il patrimonio o la pubblica amministrazione;
- (iii) i Cessionari si impegnino per iscritto a rispettare integralmente e mantenere gli impegni contrattuali previsti nel Contratto ed ogni altro accordo ed atto integrativo o modificativo dello stesso;
- (iv) i Cessionari non svolgano e non siano controllanti, controllati o collegati da/a soggetto che svolga attività di telecomunicazione in concorrenza con quelle della Conduttore;

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto e convengono espressamente che in caso di cessione del Terreno o porzione dello stesso a terzi, il Cessionario subentrerà nel Contratto, assumendone i relativi diritti ed obblighi.

### **Art. 11 – Elezione di domicilio. Comunicazioni.**

Per tutti gli effetti, così come per l'esecuzione del Contratto, il Conduttore elegge domicilio in Viale Parco de' Medici, 61 – 00148 Roma, mentre il Locatore elegge domicilio presso Comune di Micigliano in Via San Biagio 1 cap 02010.

Tutte le comunicazioni formali previste o da inoltrare secondo quanto stabilito nel Contratto dovranno essere effettuate per iscritto, con lettera raccomandata A.R. o notifica, secondo quanto previsto dal Contratto, ai suddetti indirizzi.

Eventuali comunicazioni informali potranno essere inoltrate agli indirizzi e-mail o ai numeri di fax comunicati in futuro, per iscritto, da una parte all'altra.

### **Art. 12 - Modifiche**

Il Contratto, insieme con i suoi Allegati ed ogni altro atto e/o accordo integrativo e/o modificativo dello stesso, ancorché contestualmente sottoscritto, costituisce il complessivo accordo delle Parti e supera qualsiasi documento, materiale negoziale, accordo scritto o orale relativi all'oggetto di cui al medesimo. (il "**Precedente Materiale Negoziale**").

Di conseguenza le Parti concordano che il Precedente Materiale Negoziale è privo di validità ed effetto alcuno.

Qualunque modifica e/o integrazione al Contratto può essere provata soltanto mediante atto scritto tra le Parti con le medesime forme di pubblicità previste per il Contratto.

### **Art. 13 - Annunci**

Salvo quanto previsto inderogabilmente da qualsiasi legge o regolamentazione emanata da un'autorità governativa o regolamentare o di borsa con giurisdizione sopra il Locatore o il Conduttore, nessuna pubblicità, nessun comunicato o annuncio riguardante l'esecuzione del Contratto, di qualsiasi clausola in esso contenuta o di transazioni in esso contemplate, potrà essere emanato senza il previo consenso ed approvazione, sia per quanto attiene alla forma che al contenuto, del Locatore e del Conduttore.

### **Art. 14 - D.Lgs. 196/2003**

I dati personali forniti dal Conduttore al Locatore e dal Locatore al Conduttore sono tutelati dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e, pertanto, saranno utilizzati esclusivamente per l'integrale esecuzione del Contratto.

Le Parti si autorizzano reciprocamente a rendere le comunicazioni richieste dalla legge, incluse quelle alle competenti autorità pubbliche.

### **Art. 15 - Modello Organizzativo 231/01 e Codice Etico**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, il Locatore nello svolgimento dell'attività oggetto del Contratto si impegna - anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile - ad attenersi rigorosamente ai Principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché al contenuto del Codice Etico di Telecom Italia (il "Codice Etico"), che il Locatore dichiara di conoscere globalmente e nelle singole parti, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico sui siti internet:

- [www.telecomitalia.com](http://www.telecomitalia.com), nell'area tematica "Governance", osservando un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque dei valori morali e materiali in cui Telecom Italia si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento al rapporto con i terzi.

Il Locatore, altresì, espressamente dichiara di conoscere, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet:

- [www.telecomitalia.com](http://www.telecomitalia.com), nell'area tematica "Governance", area "Sistema di Governance -Modello Organizzativo 231",

il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 (il "Modello Organizzativo 231") sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti — e si impegna a tenere nell'esecuzione delle prestazioni comportamenti in linea con il Modello Organizzativo 231, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere, i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto.

L'osservanza delle disposizioni tutte del Codice Etico e dei principi e delle norme di comportamento contenute nel Modello Organizzativo 231, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dai medesimi, è considerata parte essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il Contratto.

Eventuali violazioni riconducibili alla responsabilità del Locatore costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di Telecom Italia di risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Locatore dovrà manlevare e tenere indenne i propri aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta (ivi incluse spese legali) e azione (a titolo risarcitorio o a titolo di indennizzo) che potessero essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico, fatto salvo altresì il risarcimento dei danni.

Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, del Locatore in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Il Locatore si impegna a rispettare (e farà in modo che i propri dipendenti, subfornitori, consulenti, agenti e rappresentanti rispettino) la disciplina prevista dall'atto legislativo degli Stati Uniti d'America, denominato "Foreign Corrupt Practices Act" (c.d. "FCPA"), e ogni altra normativa anti-corruzione o normativa simile in vigore nelle giurisdizioni nelle quali le attività o i servizi di cui al Contratto saranno svolti e/o prestati.

Il Locatore si impegna altresì a non pagare, offrire, promettere o concedere denaro o beni di valore - né direttamente, né indirettamente - a qualsiasi impiegato o funzionario di Governo, di un'impresa o azienda di proprietà pubblica o controllata dal Governo, partito politico, candidato a cariche politiche e ad ogni altra persona, essendo a conoscenza o avendo la convinzione che tale denaro o beni di valore saranno corrisposti, offerti, promessi o concessi a uno dei predetti soggetti per influenzarli nell'adozione di un atto o di una decisione propria o di qualsiasi ente governativo allo scopo di procurare, mantenere o ottenere un vantaggio di impresa. In caso di violazioni sopra descritte, riconducibili alla responsabilità del Locatore sarà facoltà di Telecom Italia risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### **Art. 16 - Spese di Contratto**

Il Locatore dichiara di optare ai sensi del combinato disposto dell'art.10, comma 1, n. 8 e n. 8 ter, lettera d) del D.P.R. 633/72, per l'applicazione al Contratto, dell'Imposta sul Valore Aggiunto in modo ordinario. Le spese del Contratto e delle eventuali rinnovazioni, nonché le imposte di bollo e le spese di esazione e quietanza, sono a carico del Conduttore, ad eccezione dell'imposta di registro attualmente in misura dell'1% del canone annuo come stabilito dal D.P.R. 131/86 lettera a-bis art. 5 della Tariffa parte prima, che ai sensi degli artt. 8 e 41 della L. 392/78 viene ripartita in parti eguali tra le Parti. La registrazione del Contratto sarà effettuata a cura del Locatore.

#### **Art. 17 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente il giudice ordinario territorialmente competente.

#### **Art. 18 - Disposizioni Finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto si rimanda al Codice Civile ed alla normativa vigente in materia. Qualora nuove leggi o decisioni della Corte Costituzionale apportassero modifiche alle leggi vigenti, il Contratto si adeguerà senz'altro alle nuove norme ed alle dette decisioni.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

Micigliano li .....

**Il LOCATORE ing. Emiliano Salvati**

Firma \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Qualità: SINDACO

**Il CONDUTTORE: Telecom Italia S.p.A.**

Firma \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Qualità: Procuratore speciale

Allegati:  
Planimetria



**Visura storica per immobile**  
 Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 19/10/2017

<b>Dati della richiesta</b>	Comune di MICIGLIANO ( Codice: F193)
<b>Catasto Terreni</b>	Provincia di RIETI Foglio: 23 Particella: 50

**Area di enti urbani e promiscui dal 21/10/1993**

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> ) ha are ca	Deduz	Reddito		FRAZIONAMENTO del 21/10/1993 in atti dal 22/10/1993 (n. 3309.2/1993)
1	23	50			ENTE URBANO	13 30		Dominicale	Agrario	
Notifica										
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: - foglio 23 particella 78										

**Area di enti urbani e promiscui dall'impianto meccanografico**

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m <sup>2</sup> ) ha are ca	Deduz	Reddito		Impianto meccanografico del 13/03/1976
1	23	50			ENTE URBANO	15 50		Dominicale	Agrario	
Notifica										
Partita										

Unità immobiliari n. 1

**RICO**

DATA E NUMERO DELLA NOTA DI VOLTURA O DELLA NOTA DI VARIAZIONE POSSESSORE AL QUALE SI FA IL TRASPORTO CAUSA ED ATTO PER CUI SI FA IL TRASPORTO REGISTRAZIONE DELL'ATTO	SEZIONE E LOCALITÀ	FOGLIO DI MAPPA	NUMERO di mappa		QUALITÀ	SUPERFICIE			REDDITO dominicale		REDDITO agrario
			principale	subalterno		Ettare	Are	Centiare	Lire	Centesimi	Lire
	Calle Scangeri e Fonte Sabazia	5	19		11 porte	2360,38	42	09	10	91459,31	213,21
	Tacci	50			Posto alto fusto	145,75	36	13	20	465,90	61
	Camp. Fororan	51			Posto alto fusto	-09		13	20	-16	
	Prato Cristoforo	6	1		Posto	50,8		15	90	-	69,00
	Valloni		21		Posto	36,81	9	91	40	198,94	10,00
	Prato Piromella		3		Medio produttivo	614,4	90	92	60	273,24	2,60
	Calle Sordita		4		Posto ceduo	17,95	8	95	60	161,18	14,50
	Calle Rotondo		5		Posto	150,60	139	31	40	2586,88	102,50
	Fosso della Bramita		6		Posto	837,15	67	45	80	1855,16	187
					Posto alto fusto	144,18	11	11	20	241,82	110,00



*addì*

IL SINDACO  
F.to SALVATI EMILIANO

## COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000

## IL REONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sabrina Cesari

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

*La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:*

- Capo-Gruppo Consiliari*
- Albo Pretorio*
- 

---

*Il Segretario Comunale* *addì*  
*F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI*

### EFFICACIA

*Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:*

- Dichiarata Immediatamente Esecutiva*
- Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio*
- Conferma dell'Organo Rappresentativo*
- 

*Il Segretario Comunale* *addì*  
*F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI*

### ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

*Si attesta che la presente è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ente.*

*Il Segretario Comunale* *addì*  
*Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI*